COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE UMANE - GARE E CONTRATTI - AUTORITA' URBANA - CULTURA - TURISMO - EVENTI

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 3441 DEL 02/10/2026

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI LEDWALL PER LE BACHECHE DEL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO ALL'OPERATORE ECONOMICO AZ CONGRESS S.C.S. - CIG: BD182B86CA

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura organizzativa del Comune di Rovigo, in vigore dal 1 gennaio 2026;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi (altrove per brevità T.U.O.EE.LL.);
- il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 recante "*Conferimento incarichi dirigenziali dal 1 gennaio 2026*" che conferisce al Dott. Marco Plechero l'incarico dirigenziale afferente il Settore "*Risorse umane - Gare e contratti - Autorità Urbana - Cultura - Turismo - Eventi*";
- l'art. 192 del T.U.O.EE.LL., il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*" (d'ora innanzi anche solo "Nuovo Codice") che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 140.000, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, con la garanzia che i soggetti affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua:

a) l'oggetto,

b) l'importo,

c) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- l'Allegato I.1 al Nuovo Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del [nuovo] codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028, e successivi aggiornamenti;

Considerato che, al fine di dare attuazione a quanto previsto nel Peg/Piao, occorre procedere con l'acquisizione del seguente bene: n. 4 ledwall da installare nelle bacheche esterne e 1 all'interno del foyer del Teatro Sociale di Rovigo per una promozione più efficiente delle attività;

Richiamata la comunicazione prot. 0029744 – P del 17/09/2026 acquisita agli atti con PG 63642/2026 avente ad oggetto l'autorizzazione da parte della *Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza* del Ministero della Cultura all'installazione di n. 4 ledwall nelle bacheche in facciata e n. 1 nel foyer del Teatro Sociale di Rovigo;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Nuovo Codice, ed in relazione ai criteri enucleati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, n. 318/2016, e dal Consiglio di Stato (Ad. Pl. Sent. n. 17/2021), in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

– ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del Principio del Risultato di cui all'art. 1 del medesimo Nuovo Codice;

– in tema di imposta di bollo, a mente dell'art. 18, comma 10, del Nuovo Codice, si debba tener conto di quanto disposto dall'Allegato I.4 al medesimo Nuovo Codice secondo la cui tabella A per l'affidamento in oggetto non risulta alcun importo a carico dell'affidatario;

Verificato che per la fornitura in parola non sussistono specifici obblighi di adesione alle Convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, o di rivolgersi ai Soggetti Aggregatori, come fissati dall'art. 9, co. 3, del D.L. 66/2014, in relazione al D.P.C.M. 11/02/2026, dall'art. 1, co. 512, della Legge n. 208/2015 e dall'art. 1, co. 7, del D.L. n. 95/2012;

Considerato che all'art. 25 del Nuovo Codice è previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni

appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme che devono essere certificate secondo le regole tecniche di cui al successivo articolo 26;

Dato atto che, in forza dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato I.2 al Nuovo Codice, la figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolge, nei limiti delle proprie competenze, anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);

Considerato che la progettazione della prestazione in oggetto è stata affidata, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Nuovo Codice, al dipendente Dott. Marco Plechero, il quale ha provveduto alla redazione dello specifico livello progettuale, come da documento allegato alla presente decisione (**Allegato A**), elaborato ai sensi dell'art. 41, co. 12, del D. Lgs. n. 36/2023 delle indicazioni contenute all'art. 4-bis del suo allegato I.7, e che lo stesso risulta meritevole di approvazione;

Ritenuto di:

- individuare e nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato I.2 al medesimo Codice, il Dott. Marco Plechero;
- affidare la direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato II.14 al medesimo Codice, al Dott. Marco Plechero;

Considerato, quindi, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riepilogate:

- *il fine* che si intende perseguire con il contratto è l'adeguamento tecnologico delle bacheche del Teatro Sociale di Rovigo per una strategia promozionale più efficiente;
- *l'oggetto* della procedura riguarda l'esecuzione della fornitura e posa di n. 4 ledwall sulle bacheche esterne e n. 1 all'interno del foyer del Teatro;
- *la forma* del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Nuovo Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, tramite documento di stipula sul Mepa;
- *le modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Nuovo Codice;
- *requisiti speciali in capo all'appaltatore*: non richiesti;
- *la durata dell'appalto*: 1 mese;
- *le opzioni*: non sono previste opzioni di sorta o altro (es: proroga contrattuale, rinnovo, variazione entro un quinto dell'importo contrattuale, ...);
- *il valore stimato dell'appalto (art. 14 Nuovo Codice)*: Euro 26.865,00 oltre IVA 22%;
- *mezzi di finanziamento*: fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante;
- *imposta di bollo (Allegato I.4 Nuovo Codice)*: non dovuta;
- *sostenibilità ambientale (art. 57, co. 2, Nuovo Codice – Criteri Minimi Ambientali CAM)*: non prevista;
- *clausola sociale*: non prevista;
- *C.C.N.L. applicabile*: Cooperative sociali (cod. CNEL T151);
- *ulteriori clausole essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto che al procedimento in questione sono stati attribuiti i seguenti codici e riferimenti:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: BD182B86CA;
- il Codice da Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV) è: 51310000-8 "*Servizi di installazione*

di apparecchiature radio, TV, audio e video";

- il Codice ATECO è: 43.2 "*Installazione di impianti elettrici*"

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e dalla Circolare AVCP n. 3 del 05/03/2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI in quanto la prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo e che, quindi, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Dato atto che:

- l'art. 50, comma 1, lettera b), prevede espressamente che il RUP utilizzi il procedimento amministrativo di affidamento diretto "*anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";
- l'operatore economico individuato è iscritto presso la CCIAA di Padova con n. 04816550281 per il codice ATECO 90.39.09. Tuttavia, l'oggetto sociale riportato nella visura camerale acquisita agli atti comprende espressamente "*l'attività di progettazione, produzione, installazione, vendita all'ingrosso e al dettaglio, noleggio con o senza operatore, manutenzione e riparazione, di impianti ed attrezzature di amplificazione sonora e traduzione simultanea, di impianti elettronici di videoproiezione e TV a circuito chiuso*", pertanto l'operatore economico si può ritenere soggetto idoneo e qualificato per la prestazione oggetto dell'affidamento;
- all'affidamento in parola si è proceduto avvalendosi della piattaforma di approvvigionamento telematica Mepa (RDO 6576493), con richiesta di offerta all'operatore economico **AZ Congress s.c.s.** con sede legale in Cadoneghe (PD) alla via Alvise Ca' da Mosto n. 11, CF/P.IVA 04816550281;
- l'operatore economico ha formulato un'offerta per **€ 26.865,00** oltre Iva;
- per l'esecuzione dell'appalto, non trattandosi di prestazioni di natura intellettuale o forniture senza posa in opera, l'operatore ha dichiarato l'applicazione del *CCNL Cooperative sociali* (Cod. CNEL T151);

Atteso che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Nuovo Codice, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ricordato che, come ben evidenziato dall'ormai consolidata giurisprudenza e prassi in materia (*cfr.*, *ex multis*, Corte di Cassazione, sez. VI penale, sent. n. 6875/2026; TAR Campania, sent. n. 909/2025; Anac, deliberazione n. 410/2024):

- l'affidamento diretto presuppone esclusivamente l'applicazione dei principi generali e, in particolare, del principio del risultato così come disciplinato dall'art. 1, D. Lgs. n. 36 del 2023, mentre non richiede in alcun modo il rispetto di criteri predeterminati e comparativi nell'individuazione del contraente, ponendosi al più un'esigenza di rotazione negli affidamenti;
- l'affidamento diretto ha natura non competitiva e, quindi, non è una procedura di gara, neppure intesa in senso informale, posto che la stazione appaltante può individuare l'operatore economico anche senza consultare più soggetti, purché sia garantito il possesso di documentate esperienze pregresse;
- in mancanza di confronto competitivo, l'amministrazione, ove pure ritenga per propria scelta e non essendo a ciò vincolata, di acquisire plurime manifestazioni di interesse, non è in alcun modo tenuta ad affidare il contratto sulla base del confronto tra le diverse offerte ricevute;

- quanto detto comporta che, in presenza dei presupposti per procedere all'affidamento diretto, la procedura rimane tale anche se l'ente decida di procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse;
- la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze;

Accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.L. 69/2013, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli atti del fascicolo con n. protocollo INPS_52193669 avente scadenza 07/01/2027, nei confronti del predetto operatore;

Consultato in data 29/09/2026 il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito e detenuto da Anac ai sensi dell'art. 222, co. 10, del Nuovo Codice, da cui non risultano iscritte annotazioni in capo al predetto operatore economico;

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'affidamento all'operatore economico **AZ Congress s.c.s.**, con sede legale a Cadoneghe (PD) in via Alvise Ca' da Mosto n. 11 – Partita IVA: 04816550281 la fornitura in parola per un importo di Euro 26.865,00 oltre Iva, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti generali e speciali e dispone di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'articolo 52, comma 1, del Nuovo Codice;

Richiamati ed applicati i contenuti del D.L. 31 marzo 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, con particolare riferimento all'articolo 47 rubricato "*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Nuovo Codice, in relazione alla scarsa rilevanza economica e alle modalità di adempimento della prestazione in oggetto, non si richiede la garanzia definitiva;

Considerato che:

- l'affidamento in parola trova adeguata copertura finanziaria con allocazione della risorsa necessaria pari ad Euro 32.775,30 sul Capitolo 190205/5064 denominato "*Acquisto hardware*" del bilancio d'esercizio/Peg, liv. V, U.2.02.01.07.999 "*Hardware n.a.c.*" per la corretta imputazione della spesa e che la prestazione è esigibile nell'anno in corso;
- il corrispettivo pari ad Euro 26.865,00 ai quali si aggiungono Euro 5.910,30 per IVA, secondo la valutazione di congruità del RUP, appare soddisfacente rispetto ai prezzi di mercato e che lo stesso è stato, pertanto, formalmente accettato con documento di stipula sul Mepa, risultando in tal modo perfezionata l'obbligazione giuridica che consente di procedere con l'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1, del T.U.O.EE.LL. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, lett. a) sub. 2, del D.L. n. 78/2009;

Richiamati, infine:

- i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 107, 151, 183 e 191del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, T.U.O.EE.LL.;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 33/2013 inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come disciplinato all'art. 37 in combinato disposto con gli artt. 20, 23, 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, nonché le specifiche disposizioni attuative emanate da Anac;
- gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tutto ciò premesso e richiamato,

D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 241/1990.
2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 41, co. 12, del D. Lgs. n. 36/2023 ed in linea con le indicazioni ministeriali (*cfr*. parere MIT n. 4155/2026), il progetto all'uopo elaborato per la fornitura del bene descritto in premessa come da documento allegato alla presente decisione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).
3. DI ACQUISTARE, mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023, la fornitura descritta in narrativa.
4. DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola all'operatore economico **AZ Congress s.c.s.**, con sede legale a Cadoneghe (PD) in via Alvise Ca' da Mosto n. 11 – Partita IVA: 04816550281 verso il corrispettivo di Euro 26.865,00 ai quali si aggiungono Euro 5.910,30 per IVA, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, co. 1, del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in parola.
5. DI DARE ATTO che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, allegata al presente provvedimento, e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'art. 52, comma 1, del Nuovo Codice.
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale è avvenuto, e quindi perfezionato, mediante documento di stipula sul Mepa.
7. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la spesa

complessiva, giusto perfezionamento dell'obbligazione giuridica avvenuto con documento di stipula sul Mepa, pari ad Euro 32.775,30 Iva compresa, con imputazione sul bilancio di previsione/Peg corrente esercizio nel Capitolo 190205/5064 denominato "*Acquisto hardware*", Piano finanziario: U.2.02.01.07.999 "*Hardware n.a.c.*", a favore del creditore come sopra indicato.

8. DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro 60,00.
9. DI EVIDENZIARE che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG: BD182B86CA.
10. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, co. 8, D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, lett. a), sub 2, del D.L. n. 78/2009, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, co. 7, e dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.
11. DI ESTENDERE all'operatore economico affidatario come sopra generalizzato il codice di comportamento integrativo in essere presso questa Stazione Appaltante, come previsto dall'articolo 2, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013, reperibile nella specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti generali" del sito internet istituzionale del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it).
12. DI DEMANDARE al RUP:
    - anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
    - tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni, pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 20, 23, 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, e disposizioni attuative emanate in materia da Anac, in combinato disposto con l'articolo 37 del D. Lgs. n. 33/2013 (pubblicazione affidamento e contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
13. DI ASSOLVERE all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto-sezione "Provvedimenti–Provvedimenti dei Dirigenti" e, altresì, nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale dell'Ente, in ossequio alle disposizioni contenute nella deliberazione Anac n. 264 del 20/06/2023, e ss.mm.ii., contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio *on-line*.
14. DI DARE ATTO, infine, che la pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.
15. DI INFORMARE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

COMUNE DI ROVIGO

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale